

Richiesta di revoca dell'ordinanza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16063 del 10/03/2023 Cc. (dep. 14/04/2023) Rv. 284534 - 01

Giudice dell'esecuzione - revoca di benefici - Sanzione sostitutiva - Lavoro di pubblica utilità - Ordinanza di revoca non impugnata dal condannato - Richiesta di revoca dell'ordinanza - Remissione in termini - Competenza - Individuazione.

In tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è attribuita alla Corte di cassazione e non al giudice dell'esecuzione, salvo che l'istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo.

ESECUZIONE